



Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020. Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'invio del modello di comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione credito

[Condividi](#)

Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374](#), **prorogato, al 31 marzo 2021**, il termine per l'invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente, per fruire del *Superbonus* in relazione alle spese sostenute nel 2020. La suddetta Comunicazione doveva essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Si ricorda, che l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il *Superbonus* di cui all'articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, **per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante**, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.

In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell'articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1 del



Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020. Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'invio del modello di comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione credito

[provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020](#) ha stabilito che la comunicazione dell'opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo (**ora 31 marzo**) dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. A tale provvedimento ha fatto seguito il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020](#), con cui sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento, inoltre, sono state apportate alcune modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In conseguenza di tale modifiche, il provvedimento ha approvato un nuovo modello denominato "[Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica](#)" con le relative istruzioni.

Tornando al provvedimento novellato, in particolare al punto 4.1, con il citato [provvedimento del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374](#) si dispone **che le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, relativamente alle spese sostenute nel 2020, possano essere inviate fino al 31 marzo 2021.**

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374](#), recante: «Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio



Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020. Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'invio del modello di comunicazione per lo sconto in fattura e la cessione credito

2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020», pubblicato il 23.02.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020](#), recante: *«Modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».*